Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

AREA COORDINAMENTO
Armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013

1. Premessa

Il presente documento tecnico riporta le procedure dirette a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN e le sanzioni che devono essere applicate in caso di violazione, ai fini delle istruttorie delle misure zootecniche di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Preliminarmente si rappresenta che, nel corso degli anni, i Servizi della Commissione hanno svolto numerosi audit presso differenti Organismi pagatori e la contestazione che ripetutamente è stata formalizzata concerne i ritardi, peraltro in molti casi anche di diversi giorni e mesi, con i quali gli agricoltori o i soggetti dagli stessi delegati (Servizi sanitari locali ASL o associazioni locali APA o altri soggetti) eseguono gli adempimenti di registrazione e identificazione dei capi in BDN.

In particolare, con nota Ares (2013) 3030696 dell'11 settembre 2013, i Servizi della Commissione (punto 8) hanno riscontrato notevoli ritardi nell'aggiornamento della base dati accertando che "*nella stragrande maggioranza dei casi, le associazioni di agricoltori (APA) o i servizi veterinari locali (ASL) erano responsabili del ritardo*". Continuano i medesimi Servizi, che tali ritardi "*compromettono l'affidabilità dei controlli incrociati effettuati nella banca dati I&R per la verifica dei criteri di ammissibilità, in contrasto con il disposto dell'art. 26 del Reg. (CE) n. 1122/2009*" ed infine concludono che "*è opportuno che le sanzioni siano applicate anche se l'agricoltore ha provveduto a comunicare in tempo, poiché egli è l'ultimo soggetto responsabile della notifica dei movimenti*".

Detti rilievi hanno portato ad una correzione finanziaria, stabilita con la decisione ad HOC n. 52 (decisione di esecuzione della Commissione C (2016) 7232 del 15 novembre 2016), per un importo di € 2.765.931,31 per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014.

Successivamente, a seguito di ulteriore audit, i Servizi della Commissione, con nota Ares (2016) 4820756 del 29 agosto 2016, hanno nuovamente riscontrato che "*i ritardi con cui erano stati notificati alla banca dati i movimenti degli animali, dovuti al fatto che la registrazione era effettuata tramite l'Associazione provinciale allevatori, non avevano dato luogo a riduzioni dei*

pagamenti o all'irrogazione di sanzioni amministrative ai beneficiari, come previsto dalla legislazione". I medesimi Servizi ritengono che "*la situazione constatata in sede di audit configuri una violazione dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1222/2009 e dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 640/2014. L'erogazione di pagamenti indebiti a causa della mancata applicazione di riduzioni o di sanzioni amministrative comporta un rischio per il Fondo*".

Ed ancora, con note Ares (2018) 4531468 del 1° agosto 2018 e Ares (2018) 5807501 del 13 novembre 2018, nell'ambito di due ulteriori audit, i Servizi della Commissione hanno riscontrato carenze dei controlli sulla correttezza del calcolo dell'aiuto, compresa l'applicazione di sanzioni amministrative.

2. Fonti normative

L'art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, in attuazione dell'art. 53, comma 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 prevede, quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative alle misure zootecniche, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004.

Le suddette disposizioni regolamentari sono state attuate con decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni e integrazioni del Ministero della Salute.

In particolare, l'art. 7 del citato decreto stabilisce che l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro venti giorni dalla nascita e la registrazione dello stesso nella Banca Dati nazionale di Teramo (di seguito BDN) deve avvenire entro i successivi sette giorni.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto dell'animale, gli anzidetti adempimenti si considerano correttamente eseguiti se intervengono nel termine massimo di ventisette giorni dalla nascita del capo.

Entro i medesimi termini (venti giorni per l'identificazione + sette per la registrazione), l'allevatore può comunicare all'Azienda unità sanitaria locale competente o altro soggetto al quale ha conferito delega, gli eventi che necessitano di registrazione in BDN e il soggetto delegato provvede alla registrazione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto dell'animale, qualora l'allevatore si avvalga di un soggetto delegato all'inserimento dei dati in BDN, alle tempistiche di identificazione e registrazione sopra indicate (venti giorni + sette giorni) si aggiungono ulteriori cinque giorni lavorativi.

L'art. 7 del citato decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni e integrazioni del Ministero della Salute stabilisce, inoltre, che le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni. Entro il medesimo termine di sette giorni, l'allevatore può comunicare la movimentazione all'Azienda unità sanitaria locale competente alla quale ha conferito delega o ad altro soggetto delegato che provvede alla registrazione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Il mancato rispetto del suddetto termine di sette giorni per la comunicazione da parte dell'allevatore configura un ritardo della notifica con conseguente applicazione delle procedure sanzionatorie illustrate nei successivi paragrafi.

Parimenti, il mancato rispetto del termine di cinque giorni lavorativi da parte del soggetto delegato, pur in presenza della notifica tempestiva dell'allevatore entro sette giorni, configura un ritardo della notifica con conseguente applicazione delle procedure sanzionatorie illustrate nei successivi paragrafi.

Inoltre, l'art. 19, comma 4, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, attuativo della disposizione di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014, come modificata dal Reg. (UE) n. 1383/2015, stabilisce che: "*Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015, per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilità, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:*

- ***a)*** *il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;*
- ***b)*** *il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione*".

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verificano il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN e di comunicazione delle movimentazioni alla BDN, applicando le procedure di calcolo di seguito riportate.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche sopra descritte deve essere presa in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Per le misure che prevedono un periodo di detenzione, qualora la movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia registrata nei tempi previsti, la detenzione decorre dal giorno di arrivo del capo nell'allevamento. Qualora, invece, la registrazione della movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, il periodo di

detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione della movimentazione in BDN.

2.1 Precisazione calcolo tempistiche

Con riferimento a tutte le misure zootecniche, come sopra rappresentato, in presenza di delega rilasciata dal detentore dell'animale a un terzo soggetto, quest'ultimo dispone di ulteriori cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione per eseguire l'adempimento della registrazione in BDN.

Al riguardo, per tutte le formule di calcolo riportate nei successivi paragrafi, per facilità di esecuzione del calcolo, i cinque giorni lavorativi sono arrotondati a sette giorni di calendario.

Inoltre, sempre in presenza di delega, qualora la tempistica di registrazione per un determinato evento non risulti rispettata, occorre considerare gli eventuali giorni di festività nazionale (Ferragosto, Natale, ecc.) che vanno ad aggiungersi alle tempistiche descritte nel precedente paragrafo.

Si riportano di seguito due esempi di calcolo al riguardo:

Esempio 1

Data ingresso in stalla: 24 novembre

Data comunicazione movimentazione al soggetto delegato: 2 dicembre

Data registrazione in BDN: 4 dicembre

Poiché il detentore non ha rispetto il termine di sette giorni per la comunicazione (24 novembre – 2 dicembre) **la tempistica NON è rispettata**.

Esempio 2

Data ingresso in stalla: 24 novembre

Data comunicazione movimentazione al soggetto delegato: 1° dicembre

Data registrazione in BDN: 9 dicembre

Poiché (Dt_inserimento_bdn_ingresso – Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso) > 7 giorni, occorre verificare la presenza di eventuali festività

Giorni di festività nazionale che cadono tra il 1° dicembre e il 9 dicembre: → 1 (8 dicembre)

In questo caso, il numero dei giorni da considerare per verificare la tempestività della registrazione sarà di sette giorni (delega) + un giorno (festività).

Si precisa, inoltre, che ove la movimentazione in BDN sia registrata dal detentore e, quindi, l'allevamento non ha conferito delega ad altro organismo, la data di registrazione e la data di comunicazione all'Autorità competente coincidono.

Diversamente, quando l'evento viene registrato da un delegato, c'è la possibilità di indicare una data di comunicazione all'Autorità competente diversa rispetto alla data di registrazione e inserire, quindi, due date differenti. Pertanto, quando le suddette date non coincidono e viene restituita l'informazione dell'assenza della delega, si assume automaticamente che il soggetto che ha agito era un delegato. In tal caso, pertanto, occorre aggiungere ulteriori sette giorni (cinque lavorativi) per la verifica del rispetto dei tempi di registrazione.

Le informazioni interscambiate con la BDN da utilizzare per la verifica del rispetto delle tempistiche di identificazione e registrazione e per il calcolo delle sanzioni, sono le seguenti:

capo - vacca	
Nome parametro	**Descrizione**
Capo_Id	Identificativo univoco in BDN del capo bovino
Codice	Codice della marca auricolare applicata al capo bovino
Dt_Nascita	Data di nascita del capo
Cod_Libro	Codice del libro genealogico se iscritta
Descr_Libro	Denominazione del libro genealogico se iscritta
Dt_Nascita_Vitello	Data di nascita del vitello
Razza_Codice	Codice della razza della vacca
Codice_Vitello	Codice identificativo del vitello
Dt_Inizio_Detenzione	Data di inizio detenzione della vacca. E' la maggiore tra • data di ingresso del capo in allevamento • data di inizio responsabilità del detentore • 01/01 dell'anno di campagna
	Data di fine detenzione della vacca. E' calcolata come la minore tra

Dt_Fine_Detenzione	• data di uscita dall'allevamento • la data di morte (se presente) • la data di macellazione (se presente) • la data di un eventuale ingresso successivo in altro allevamento che NON fa capo allo stesso detentore
Azienda_Codice	Codice dell'azienda presso cui è nato il vitello
Allev_Id	Identificativo univoco in DBN dell'allevamento presso cui è nato il vitello
Azienda_Latitudine	Latitudine dell'azienda
Azienda_Longitudine	Longitudine dell'azienda
Flag_IBR	Flag che indica che il capo è stato controllato per IBR nell'anno di campagna.
Flag_Rispetto_Prevalenza_IBR	Flag che indica se l'allevamento ha rispettato o meno l'obiettivo prefissato per il rispetto della sieroprevalenza per l'anno di riferimento
Sesso_Vitello	Sesso del vitello
Vacca_Dt_Ingresso	Data di ingresso in stalla del capo
Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso
Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso	Data di registrazione dell'ingresso in BDN
Vitello_Dt_Appl_Marchio	Data di identificazione del vitello
Vitello_Dt_Com_Autorita_Nascita	Data di comunicazione all'autorità competente della nascita del vitello
Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita	Data di registrazione in BDN della nascita del capo
Flag_Proroga_Marcatura	Flag che indica se l'allevamento è o meno autorizzato a prorogare la marcatura dei capi entro 180 giorni dalla nascita
Cuaa	Codice fiscale del richiedente
Sesso	Sesso del capo madre

Vitello_Capo_Id	Identificativo univoco in BDN del vitello
Vitello_Tipo_Origine	Flag che indica il tipo origine del vitello. Poiché si tratta di capi nati in stalla può assumere i seguenti valori N = nato in stalla W = nato in stalla da parto gemellare
Vitello_Dt_Com_Autorita_Ingresso	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso in stalla del vitello. Essendo nato in stalla coincide con la comunicazione della data di nascita.
Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso	Data di registrazione dell'ingresso in stalla del vitello. Essendo nato in stalla coincide con la data di registrazione della nascita.
Flag_Delegato_Ingresso_Vacca	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato registrato in BDN dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
Ruolo_Utente_Ingresso_Vacca	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
Flag_Delegato_Nascita_Vitello	Flag che assume i seguenti valori: N= se il capo è stato

	iscritto dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato la nascita del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
Ruolo_Utente_Nascita_Vitello	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'iscrizione del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
Flag_Delegato_Ingresso_Vitello	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato registrato in BDN dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
Ruolo_Utente_Ingresso_Vitello	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione

	professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento

Capo - macellato		
Nome parametro	**Tipo parametro**	**Descrizione**
Capo_Id	Long	Identificativo univoco in BDN del capo bovino
Allev_Id	Long	Identificativo univoco in BDN dell'allevamento di detenzione del capo
Codice	String	Codice della marca auricolare applicata al capo bovino.
Razza_Codice	String	Codice della razza del capo
Sesso	String	Sesso del capo.
Dt_Nascita	Datetime	Data di nascita del capo.
Azienda_Codice	String	Codice dell'azienda di detenzione
Azienda_Latitudine	Double	Latitudine dell'azienda
Azienda_Longitudine	Double	Longitudine dell'azienda
Dt_Ingresso	Datetime	Data di ingresso del capo
Dt_Macellazione	Datetime	Data di macellazione del capo
Cod_libro	String	Codice del libro genealogico, se iscritto
Descr_libro	String	Descrizione del libro genealogico, se iscritto
Dt_com_autorita_ingresso	Datetime	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso in stalla
Dt_inserimento_bdn_ingresso	Datetime	Data di registrazione in BDN

		dell'ingresso in stalla
Cuaa	String	Codice fiscale del richiedente
Dt_Com_Autorita_Uscita	Datetime	Data di comunicazione all'autorità competente dell'uscita del capo verso macello
Dt_Uscita	Datetime	Data di uscita
Dt_Inserimento_Bdn_Uscita	Datetime	Data di registrazione in BDN dell'uscita del capo verso macello.
Dt_Inizio_Detenzione	Datetime	Data di inizio detenzione del capo
Dt_Fine_Detenzione	Datetime	Data fine detenzione del capo
Flag_Delegato_Ingresso	String	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato inserito dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale
Ruolo_Utente_Ingresso	String	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha registrato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in

		questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
Flag_Delegato_Uscita	String	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'uscita è stata inserita dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'uscita del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
Ruolo_Utente_Uscita	String	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha registrato l'uscita del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda

		VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento

3. Procedura di calcolo per gli interventi 310, 312, 313, 314 e 322

a) Per le misure in questione non è previsto un periodo di detenzione e, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di registrazione, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.

b) Per verificare il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione si applica la seguente procedura:

- SE (Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso – Vacca_Dt_Ingresso) > 7 giorni per la comunicazione della movimentazione, **la tempistica NON è rispettata**; si applicano, quindi, le sanzioni previste nei successivi punti.

- SE (Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso – Vacca_Dt_Ingresso) =< 7 giorni per la comunicazione della movimentazione, **la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**

- SE (Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso – Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso) > 7 giorni, oltre eventuali festività, per la registrazione della movimentazione, **la tempistica NON è rispettata**.

c) In presenza di un qualsiasi ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, la vacca è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

Esempio 1

60 vacche soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

4 vacche presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

Calcolo dell'esito 4/60 = 6,66%

Capi pagabili: 60 * (1 – 0,0666) = 56

d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014).

e) Con riferimento alle misure in esame, occorre verificare l'ulteriore condizione di ammissibilità riguardante il vitello nato dalla vacca/bufala oggetto del premio: il vitello deve essere correttamente identificato e registrato. Deve quindi rispettare le seguenti tempistiche:

TI <=20 giorni per l'applicazione del marchio
TR <=7 giorni per la registrazione del capo

f) Alla luce della suddetta tempistica, si applicano le seguenti procedure di calcolo per verificare la tempestività dell'identificazione e registrazione in BDN:

1. l'allevatore non si avvale di un soggetto delegato ai fini della registrazione:
   SE Flag_Proroga_Marcatura = 'N' e Flag_Delegato_Nascita_Vitello ='N'
   si esegue la differenza
   (Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita - Dt_Nascita_Vitello) <= 27 giorni
   la tempistica è rispettata

2. l'allevatore si avvale di un soggetto delegato ai fini della registrazione:
   SE Flag_Proroga_Marcatura = 'N' e Flag_Delegato_Nascita_Vitello ='S' o "R" (nel calcolo si considerano ulteriori 7 giorni di calendario)
   si esegue la differenza
   (Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita - Dt_Nascita_Vitello) <= 34 giorni

la tempistica è rispettata

3. l'allevatore si avvale della proroga della marcatura (decisione della Commissione 2006/28/CE):
   SE Flag_Proroga_Marcatura = 'S' e Flag_Delegato_Nascita_Vitello ='N'
   si esegue la differenza
   (Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita - Dt_Nascita_Vitello) <= 180 giorni
   la tempistica è rispettata

4. l'allevatore si avvale della proroga della marcatura (decisione della Commissione 2006/28/CE) e di un soggetto delegato ai fini della registrazione:
   SE Flag_Proroga_Marcatura = 'S' e Flag_Delegato_Nascita_Vitello ='S' o "R" (nel calcolo si considerano ulteriori 7 giorni di calendario)
   si esegue la differenza
   (Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita - Dt_Nascita_Vitello) <= 187 giorni
   la tempistica è rispettata

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra descritte relative al vitello comporta esclusivamente l'esclusione dall'aiuto della vacca/bufala richiesta a premio senza l'applicazione di sanzioni, poiché il mancato rispetto dell'obbligo di identificazione e registrazione non concerne il capo oggetto di premio (vacca).

4. Procedura di calcolo per l'intervento 311

Per la misura in questione è previsto un periodo di permanenza di sei mesi della vacca in un allevamento situato in zone di montagna. Gli Organismi pagatori verificano che il capo rispetti il requisito della detenzione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN. A tal fine, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata della vacca nella stalla, applicando la seguente procedura:

- SE (Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso – Vacca_Dt_Ingresso) > 7 giorni per la comunicazione della movimentazione, **la tempistica NON è rispettata**; si applicano, quindi, le sanzioni previste nei successivi punti.

- SE (Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso – Vacca_Dt_Ingresso) =< 7 giorni per la comunicazione della movimentazione, **la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**

- SE (Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso – Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso) > 7 giorni, oltre eventuali festività, per la registrazione della movimentazione, **la tempistica NON è rispettata**.

b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna secondo la seguente procedura di calcolo:

- Dt_fine_Detenzione - Vacca_Dt_inserimento_bdn_ingresso => 6 mesi

Qualora il capo transiti in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti, occorre verificare, con le formule sopra indicate, il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione di ogni passaggio intervenuto tra i diversi detentori. Come precisato dai Servizi della Commissione (cfr nota Ares (2015) 3963336 del 25 settembre 2015), l'eventuale ritardo di una registrazione determina comunque l'applicazione di sanzioni in capo al beneficiario del premio, anche se persona differente dal soggetto al quale è imputabile il ritardo della registrazione. In presenza di più detentori susseguitesi nell'anno di campagna occorre eseguire la verifica a partire dalla prima detenzione nell'anno di campagna e considerare la data di fine detenzione (Dt_fine_Detenzione) dell'ultimo detentore utile per raggiungere il periodo di sei mesi di detenzione. Dalla BDN sono scaricati i dati relativi a tutte le movimentazioni

susseguitesi nell'anno solare e l'allevamento presso il quale è nato il vitello. Gli Organismi pagatori, con i suddetti dati, verificano il periodo di permanenza di sei mesi.

b1) Nel caso in cui tempistica descritta al precedente punto **a)** sia rispettata è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna secondo la seguente procedura di calcolo:

- Dt_fine_Detenzione - Dt_inizio_Detenzione => 6 mesi

c) Successivamente all'esecuzione del calcolo di cui alle precedenti ipotesi alternative, possono verificarsi i seguenti due scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata della vacca nella stalla, risulta soddisfatto il periodo di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per la misura in questione, la vacca è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

   Esempio

   60 vacche soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

   4 vacche presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

   Calcolo dell'esito 4/60 = 6,66%

   Capi pagabili: 60 * (1 – 0,0666) = 56

2. Il capo non soddisfa la condizione di ammissibilità di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, non avendo raggiunto la condizione di ammissibilità all'aiuto, il capo è escluso dal pagamento e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul

pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

e) Con riferimento alla verifica della tempestività della registrazione del vitello, si applica la procedura di calcolo di cui alle lettere e) ed f) del precedente paragrafo 3.

5. Procedura di calcolo per gli interventi 315, 316, 317, 318 e 319

Per le misure in questione è previsto un periodo di detenzione di sei mesi o dodici mesi per l'intervento 316. Gli Organismi pagatori verificano che il capo rispetti il requisito della detenzione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi o dodici mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata del bovino nella stalla, applicando la seguente procedura:

- SE (Dt_Com_Autorita_Ingresso – Dt_Ingresso) > 7 giorni per la comunicazione della movimentazione, **la tempistica NON è rispettata**; si applicano, quindi, le sanzioni previste nei successivi punti.

- SE (Dt_Com_Autorita_Ingresso – Dt_Ingresso) =< 7 giorni per la comunicazione della movimentazione, **la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**

- SE (Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso – Dt_Com_Autorita_Ingresso) > 7 giorni, oltre eventuali festività, per la registrazione della movimentazione, **la tempistica NON è rispettata**.

  Qualora il capo macellato nasca in stalla (quindi Dt_nascita = Dt_ingresso), occorre verificare il rispetto di venti giorni per la marcatura del capo e sette giorni per la comunicazione all'autorità competente, ai quali si aggiungono ulteriori sette giorni di calendario (cinque giorni lavorativi) in caso di delega. Si applicano quindi le seguenti formule:

- SE (Dt_Com_Autorita_Ingresso – Dt_Ingresso) > 27 (venti giorni per la marcatura + sette giorni per la comunicazione) **la tempistica NON è rispettata**; si applicano, quindi, le sanzioni previste nei successivi punti.

- SE (Dt_Com_Autorita_Ingresso – Dt_Ingresso) =< 27 (venti giorni per la marcatura + sette giorni per la comunicazione) **la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:**

- SE (Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso – Dt_Com_Autorita_Ingresso) > 7 giorni, oltre eventuali festività, per la registrazione della movimentazione, **la tempistica NON è rispettata**.

b) In secondo luogo, nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta, è necessario verificare il rispetto del periodo di detenzione di sei o dodici mesi con la seguente procedura di calcolo:

- Dt_uscita – Dt_inserimento_bdn_ingresso =>6 mesi o 12 mesi (per intervento 316)

  Qualora il capo transiti in più stalle, si considera l'inserimento del capo nella prima stalla del soggetto beneficiario.

c) Successivamente all'esecuzione del calcolo di cui sopra, possono verificarsi i seguenti due scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione del capo in entrata nella stalla, risulta soddisfatto il periodo di detenzione di sei o dodici mesi. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

   Esempio

   60 bovini soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

   4 bovini presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

   Calcolo dell'esito 4/60 = 6,66%

   Capi pagabili: 60 * (1 – 0,0666) = 56

2. Il capo non soddisfa la condizione di ammissibilità di detenzione di sei mesi o dodici mesi. In tal caso, non avendo raggiunto la condizione di ammissibilità all'aiuto, il capo è escluso dal pagamento e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che il capo ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

6. Esclusioni dall'aiuto

Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell'ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all'aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contradditorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità secondo le procedure sopra descritte.